

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili. Approvazione Regolamento.
 (allegati: delibera di G.C. n. 1120 del 24.11.2011, n.1 ordine del giorno, n.3 emendamenti + precisazione e Testo coordinato del Regolamento comunale sulle Unioni Civili)

L'anno duemiladodici il giorno 13 del mese di febbraio nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) FUCITO ALESSANDRO
- 19) GALLOTTO VINCENZO
- 20) GRIMALDI AMODIO
- 21) GUANGI SALVATORE
- 22) IANNELLO CARLO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Assente

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MAURINO ARNALDO
- 31) MOLISSO SIMONA
- 32) MORETTO VINCENZO
- 33) MOXEDANO FRANCESCO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Assente

N.

My

Presiede la riunione il Presidente Prof. Raimondo Pasquino

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Gaetano Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n. 1120 del 24.11.2011 avente ad oggetto: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili. Approvazione Regolamento.

Il Presidente fa presente che il provvedimento è stato trasmesso per il relativo parere alle Commissioni Sport, Politiche Giovanili, Politiche familiari e Pari opportunità, Diritti e Sicurezza, Patrimonio e Personale e Trasparenza.

Fa presente, altresì, che le Commissioni Sport, Politiche Giovanili, Politiche familiari e Pari opportunità, Diritti e Sicurezza hanno espresso parere favorevole e la Commissione Patrimonio e Personale ne ha rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio.

Il Presidente cede la parola al Sindaco

Il Sindaco motiva l'istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

L'Assessore Tommasielli illustra i contenuti dell'atto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Esposito Gennaro.

Il consigliere Esposito G. ritiene che l'atto risponda all'esigenza istituzionale di garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i loro progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia tradizionale.

Il consigliere Formisano concorda con la necessità di garantire la parità di trattamento e libertà per ogni forma di unione e convivenza.

Il consigliere Moretto solleva la questione della discriminazione delle famiglie fondate sul matrimonio. Precisa sul valore etico degli articoli n.2 e n.3 della Costituzione ed entra nel merito del Regolamento proposto. Esterna considerazioni sull'Assessore Tommasielli.

Entra in aula il consigliere Nonno (presenti 42)

Il consigliere Sgambati esterna l'orgoglio per l'istituzione del Registro delle Unioni Civili ritiene che, tale atto nasca dalle crescenti forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura. Sostiene che la Chiesa deve rivedere la sua posizione, considerando l'allargamento dei diritti anche ad altre forme di unioni, ha una importanza fondamentale.

Il consigliere Capasso precisa sulla delicatezza del tema e dichiara nell'assoluta libertà di coscienza di non condividere l'atto, ritenendolo una opportuna forma di visibilità. Afferma, poi, che la difesa dell'istituzione familiare, intesa in senso tradizionale, significa difendere la cultura e i valori su cui si è fondata e sviluppata la nostra società occidentale.

Il consigliere Crocetta si dichiara favorevole all'atto e precisa che la città di Napoli, con tale istituzione, recupera un ritardo di circa venti anni sulla regolamentazione delle coppie di fatto. Ricorda come l'Unione Europea ha reiteratamente invitato gli Stati membri a legiferare in materia di unioni civili.

Il consigliere Santoro evidenzia la necessità di riconoscere diritti finora negati, ma senza relativizzare il ruolo del matrimonio. Precisa, ancora, che il Registro comunale non può da solo rimuovere questioni di disparità, istituirlo senza opportuni approfondimenti rischia di creare confusione. Propone un approfondimento in Commissione anche in relazione agli emendamenti licenziati dalla Commissione.

Entra in aula il consigliere Borriello C.(presenti 43)

Il consigliere Pace critica la lettura dell'atto come attentato alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio e, precisa sulla necessità di sostegni alle famiglie con politiche appropriate.

Il consigliere Palmieri evidenzia l'ideologizzazione dell'atto dettato da motivi politici e preannuncia la presentazione di un emendamento.

La consigliera Coccia espone considerazioni sui figli nati fuori dal matrimonio e precisa sulla questione di coscienza sollevata dal consigliere Capasso. Ritiene, che non si possa più parlare dell'istituzione della famiglia, ma bisogna considerare l'esistenza di altre formazioni sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale. A nome di tutto il Consiglio chiede scusa all'Assessore Tommasielli per l'infelice frase che le è stata rivolta dal consigliere Moretto.

Il consigliere Moretto precisa sul significato della dichiarazione resa.

Il consigliere Lanzotti concorda con le precisazioni esposte dal consigliere Santoro e, chiede di conoscere la posizione del Gruppo dell'UDC sulla tematica considerando l'assenza del consigliere Lebro alla seduta. Ritiene che il Registro non ha effetti sulla anagrafe cittadina ed è solo uno spot pubblicitario in quanto contravviene ad una legge nazionale, preannuncia il voto contrario.

Il Presidente termina la discussione generale, giustifica e motiva l'assenza del consigliere Lebro alla seduta. Informa l'Aula che sono stati presentati n.2 ordini del giorno e n. 4 emendamenti.

Il consigliere Santoro ribadisce la richiesta di rinvio in Commissione dell'atto per approfondimento.

Si allontana dall'aula il consigliere Lanzotti (presenti 42)

Il Presidente pone ai voti la richiesta di rinvio dell'atto in Commissione per approfondimento del consigliere Santoro e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza. Cede poi, la parola all'Assessore Tommasielli per la replica.

Rientra in aula il consigliere Lanzotti (presenti 43)

L'Assessore Tommasielli replica agli interventi resi e chiarisce sugli emendamenti licenziati dalla Commissione.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Lucarelli che ha manifestato la volontà di intervenire.

Il consigliere Moxedano evidenzia l'inopportunità di cedere la parola all'Assessore Lucarelli.

Il consigliere Iannello esterna, previo consenso del Sindaco, il piacere di ascoltare l'Assessore Lucarelli.

Il Presidente precisa sull'opportunità dell'intervento e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco ritiene il dibattito svolto franco, rispettoso e molto interessante, precisando al consigliere Lanzotti sugli effetti che produrrà tale Registro. Ritiene che l'atto in discussione è una pietra miliare verso il riconoscimento anche nazionale delle unioni di fatto. Ricorda che il 24 novembre quando fu approvata la delibera in Giunta il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia ne richiese, per conoscenza, una copia.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'ordine del giorno n.1 a firma del consigliere Crocetta relativo all'opportunità di modifica dello Statuto comunale al Titolo 1.

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Il consigliere Lanzotti chiede insieme ai consiglieri Guangi e Moretto che l'ordine del giorno venga votato per appello nominale.

Il Presidente dispone in tal senso e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che **il Consiglio lo ha approvato con n.33 voti favorevoli, n.3 voti contrari, l'astensione dei consiglieri Capasso, Nonno, Palmieri e del Presidente Pasquino e il non voto del consigliere Moretto. (allegato 1)**

Risultano allontanatisi i consiglieri Fiola e Mansueto (presenti 41)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'ordine del giorno n.2 a firma del consigliere Lanzotti.

Il consigliere Lanzotti lo illustra.

L'Assessore Tommasielli esprime motivando il parere contrario.

Il consigliere Esposito G. lo ritiene pleonastico ed in contrasto con lo spirito dell'atto deliberativo.

Il consigliere Borriello A. ne propone il ritiro.

Il consigliere Lanzotti non concorda con la proposta di ritiro e chiede che venga posto in votazione per appello nominale.

Il Presidente dispone in tal senso e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che **il Consiglio lo ha respinto con n.33 voti contrari, n. 6 voti favorevoli e l'astensione del Presidente Pasquino e del consigliere Santoro.**

Risulta allontanatosi il consigliere Capasso ed entrato il consigliere Castiello (presenti 41)

Il consigliere Palmieri dichiara che voterà a favore dell'atto e contesta la mancata approvazione dell'ordine del giorno del consigliere Lanzotti.

Entrano in aula i consiglieri Capasso e Mundo (presenti 43)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento n.1 proposto dai Presidenti delle Commissioni Sport, Politiche Giovanili, Politiche familiari e Pari opportunità e Diritti e Sicurezza.

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Il consigliere Santoro ribadisce quanto già affermato nel suo intervento in relazione agli emendamenti proposti dalla commissione.

Il consigliere Esposito G. in qualità di Presidente della Commissione fornisce chiarimenti in merito agli emendamenti presentati e precisa che è stato proposto ex novo l'articolo n.1, di conseguenza cambia la numerazione di tutti gli articoli successivi del Regolamento.

Il consigliere Moretto fa rilevare che gli emendamenti non sono supportati dal verbale della Commissione.

Il Presidente precisa che agli atti vi è il verbale delle due Commissioni congiunte che licenziano con l'approvazione i due emendamenti.

Il consigliere Iannello interviene a favore della regolarità procedurale adottata dalla Commissione nell'approvazione degli emendamenti.

Si allontanano i consiglieri Nonno e Palmieri (presenti 41)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.1 a firma dei Presidenti Esposito G. e Troncone G, il cui testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.1

ART.1

Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l'unione civile così come definita negli articoli che seguono.

Il Presidente constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che **il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del Presidente Pasquino e del consigliere Capasso e la non partecipazione al voto dei Gruppi PDL Napoli e PDL.** (allegato 2)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento n.2 che sostituisce l'art. 4 del Regolamento, proposto dai Presidenti delle Commissioni Sport, Politiche Giovanili, Politiche familiari e Pari opportunità e Diritti e Sicurezza.

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Rientra in aula il consigliere Palmieri (presenti 42)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 a firma dei Presidenti Esposito G. e Troncone G, il cui testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.2

ART.4

- 1) *Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Napoli produce la cancellazione dal Registro essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.*
- 2) *L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.*
- 3) *In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.*
- 4) *La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.*
- 5) *Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reci-*

proca assistenza morale e/o materiale da luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

- 6) *L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.*

Il Presidente constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che **il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del Presidente Pasquino e dei consiglieri Capasso, Santoro e Palmieri e la non partecipazione al voto dei Gruppi PDL Napoli e PDL.** (allegato 3)

Rientra in aula il consigliere Fiola (presenti 43)

Il Presidente pone all'esame dell'Aula l'emendamento n.3, relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà allegato al Regolamento, a firma del consigliere Frezza.

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Il consigliere Santoro evidenzia che in relazione al punto n.2 .della dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà è stato presentato un emendamento anche dal consigliere Palmieri ed in vita il consigliere Frezza a concordare una riformulazione dello stesso.

Il consigliere Frezza concorda con la proposta di riformulazione dell'emendamento e precisa che la sua proposta emendativa è legata all'art n.3 del Regolamento.

Il consigliere Palmieri si dichiara favorevole alla riformulazione dell'emendamento.

Il Presidente precisa in relazione alle due proposte emendative dei consiglieri Frezza e Palmieri.

Il consigliere Santoro evidenzia in relazione al punto n.1 della dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà e precisamente dopo la parola "essere" vano riportate le parole "tra di loro".

Il Presidente dichiara che l'emendamento n.3 relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà è stato così riformulato: "*di essere residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo*"

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 riformulato dai consiglieri Frezza e Palmieri il cui testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.3

Sostituire il punto n.2 nel senso che segue:

" di essere residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo".

Il Presidente lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che **il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del Presidente Pasquino e del consigliere Capasso e la non partecipazione al voto dei Gruppi PDL Napoli e PDL.** (allegato 4)

Il Presidente fa presente che è stata avanzata una precisazione dal consigliere Santoro relativa al punto n.1 della dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà e precisamente dopo la parola "essere" vano riportate le parole "tra di loro".

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la precisazione sopra riportata dal consigliere Santoro e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che **il Consiglio la ha approvata a maggioranza con l'astensione del Presidente Pasquino e del consigliere Capasso e la non partecipazione al voto dei Gruppi PDL Napoli e PDL.**

Il Presidente dichiara concluso l'esame degli emendamenti e passa alla votazione dell'atto. Cede la parola ad alcuni Consiglieri per dichiarazione di voto.

Rientra in aula il consigliere Nonno (presenti 44)

Il consigliere Santoro preannuncia e motiva il voto di astensione.

Il consigliere Moxedano preannuncia il voto favorevole del Gruppo dell'IDV tranne quello del consigliere Capasso.

Il consigliere Moretto dichiara e motiva la non partecipazione al voto dei Gruppi PDL e PDL Napoli.

Il Consigliere Attanasio annuncia e motiva il voto di astensione.

Il consigliere Fiola precisa che essere cattolico non vuol dire non riconoscere dei diritti.

Il consigliere Borriello C. preannuncia il voto favorevole.

Il consigliere Fucito preannuncia il voto convintamente favorevole all'atto espone, poi, considerazioni in merito alla posizione assunta dal consigliere Lanzotti sulla famiglia tradizionalmente intesa.

Pertanto il Consiglio premesso che


è compito delle Istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia;

che il riconoscimento di tali situazioni di fatto possono non modificare o alterare l'istituto della famiglia fondata sul matrimonio;

che, difatti a tal proposito, la Costituzione Italiana (art. 29 in relazione all'art. 2), nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia, non esclude, però, l'esistenza di altre formazioni sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale;

che tale principio è stato di recente ribadito dalla corte Costituzionale che, con sentenza n. 138 del 2010, nel decretare la necessità di una normativa specifica, sulla scorta di quanto già regolamentato da alcuni paesi dell'Unione Europea in materia di unione di fatto, ha comunque evidenziato quanto segue: *"L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri".;*

che a tal fine vanno anche le sollecitazioni della comunità europea rivolta agli Stati Membri, affinché si garantisca alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso paritari diritti rispetto alle famiglie tradizionali (raccomandazione del 16/3/2000 e risoluzione 4/9/2003)



Rilevato pertanto che, fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Ritenuto:

che effettivamente la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D.L.vo 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

che l'istituzione di tali registri non viola operare l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Considerato:

che lo statuto del Comune di Napoli, al titolo primo " Finalità e valori fondamentali ", stabilisce che il Comune operi per superare le discriminazioni esistenti, onde determinare condizioni effettive di pari opportunità, della libertà, delle uguaglianze, della solidarietà;

che tali finalità, siano per l'occasione, da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative previste dall'ordinamento a favore delle seconde;

che, pertanto, per affrontare le richieste di coppie di fatto che provengono dalla comunità cittadina, il Comune di Napoli possa istituire, fermo restando i registri previsti dalla legge e regolamento anagrafico, uno o più dei suddetti elenchi;

Evidenziato che l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, per i succitati motivi, di disporre la tenuta presso il Servizio Anagrafe del comune di Napoli di un Registro Amministrativo dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non " legali " (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà;

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti firmatari dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.1120 del 24.11.2011, quale parte integrante del presente provvedimento.




DELIBERA

con la presenza in di 44 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza, con l'astensione del Presidente Pasquino e dei consiglieri Attanasio, Santoro, Capasso e Nonno e la non partecipazione al voto dei Gruppi consiliari PDL Napoli e PDL, con l'ordine del giorno, n.3 emendamenti e la precisazione del consigliere Santoro precedentemente approvati di

- a) Istituire un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il servizio Anagrafe del Comune di Napoli.
- b) Dare atto che il sopracitato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile.
- c) Approvare il seguente "Regolamento comunale sulle unioni civili"

Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:

- 1) delibera di G.C. n.1120 del 24.11.2011 composta da n.6 pagine progressivamente numerate, nonché dal Regolamento comunale sulle Unioni Civili composto da n.4 pagine progressivamente numerate;
- 2) n. 1 ordine del giorno;
- 3) n.3 emendamenti + precisazione ;
- 4) Testo coordinato del Regolamento comunale sulle Unioni Civili composto da n.4 pagine progressivamente numerate.



Il Coordinatore
Dr. G. Sciala





Il Dirigente
D.ssa E. Barbati

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Prof. Raimondo Pasquino




Il Segretario Generale
Dr. Gaetano Virtuoso




Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **20 FEB. 2012**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile _____



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. _____



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Allegato 1

1

COMUNE DI NAPOLI

RIUNIONE ASSEMBLEARE DEL GIORNO 13 febbraio 2012

ORDINE DEL GIORNO

Presentatori dell' o.d.g. : Consigliere Avv. Antonio Crocetta

Oggetto : modifica dello statuto comunale

Stante la volontà cittadina di istituire un *registro amministrativo delle coppie di fatto*; attesa, quindi, la comune volontà di considerare la omosessualità come una "variante naturale del comportamento umano", "una caratteristica della personalità";

visto il comune interesse alla costituzione di una società civile in cui la diversità possa rappresentare un fattore positivo di progresso umano e di convivenza civile; una società in cui la libertà di ognuno diventi condizione per la libertà di tutti;

invita il Sindaco e la Giunta

a valutare la opportunità di una modifica dello Statuto Comunale al

TITOLO I

FINALITÀ E VALORI FONDAMENTALI

Art. 3

Finalità

1. Il Comune di Napoli:


- a) informa la sua azione ai valori della libertà, della uguaglianza, della solidarietà;
- b) opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità;
- c) opera e promuove iniziative tese alla tutela della natura e di tutte le specie viventi.

Con la aggiunta di un ulteriore capo "d" del seguente tenore

D) riconosce pari dignità e diritti alle famiglie costituite tramite i matrimoni civili e religiosi, le unioni civili e le coppie di fatto, nel pieno rispetto delle differenze culturali.

Napoli, 13 febbraio 2012

Consigliere Avv. Antonio Crocetta



(Allegato 2) 1

Delibera di G.C. n. 1120 del 24.11.2011

Emendamento aggiuntivo al Regolamento comunale sulle unioni civili



Proposto dalle Commissioni :

Sport, Politiche Giovanili, Politiche familiari e Pari opportunità

Diritti e Sicurezza

ART.1

Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l'unione civile così come definita negli articoli che seguono.


i Presidenti
Gennaro Esposito

Gaetano Troncone

N.

(Allegato 3)

Delibera di G.C. n. 1120 del 24.11.2011

DELL'ART 4

Emendamento sostitutivo al Regolamento comunale sulle unioni civili


Proposto dalle Commissioni :

Sport, Politiche Giovanili, Politiche familiari e Pari opportunità


Diritti e Sicurezza

~~ART 5~~

- 1) Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Napoli produce la cancellazione dal Registro essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
- 2) L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.
- 3) In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.
- 4) La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
- 5) Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale da luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
- 6) L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.


 I Presidenti
 Gennaro Esposito

Gaetano Troncone


 N.

(Allegato H)

Delibera di G.C. n. 1120 del 24.11.2011

Emendamento relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà allegato al Regolamento

Emendamento n.3

Sostituire il punto n.2 nel senso che segue:

“ di essere residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo”.

2.

Testo coordinato del Regolamento sulle Unioni Civili

ART.1

Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l'unione civile così come definita negli articoli che seguono.

ART.2

- 1) E' istituito presso il Comune di Napoli il registro amministrativo delle unioni civili.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
- 3) Il Comune di Napoli adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

ART. 3

1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.



La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

2) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

ART. 4

1) L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

- a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
- b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

n.
 

2) Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

- a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 1)
- b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili (all. 2)

ART.5

- 1) Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Napoli produce la cancellazione dal Registro essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
- 2) L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.
- 3) In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.
- 4) La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
- 5) Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale da luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
- 6) L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

ART. 6

- 1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
- 3) Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, the initials "Kui" in the middle, and another signature on the right.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

1. nato/a il / / ;
2. nato/a il / / ;

avvalersi della facoltà concessa da Consiglio Comunale con propria deliberazione N.....
del/...../ in relazione alla richiesta di iscrizione nel registro amministrativo delle unioni civili

DICHIARO

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n.445

- 1) di non essere tra di loro legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
- 2) di essere residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
- 3) di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dall'elenco.
Tale cancellazione avrà luogo anche su espressa richiesta di uno o di entrambi i suddetti.

(Firma)

(Firma)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza;

Napoli / /

(L'Incaricato)

fu
GP *SN* *N.*

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI**

Al Responsabile del Registro amministrativo delle unioni civili del Comune di Napoli

PG/2011/ del

1. nato/a il / / ;
2. nato/a il / / ;

avvalendosi della facoltà concessa da Consiglio Comunale con propria deliberazione N°
del...../...../

CHIEDONO

Di essere iscritti nel registro amministrativo unioni civili specificando di coabitare per motivi:

- Affettivi
- Assistenza morale e materiale


(Firma)

(Firma)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiaro che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza:

Napoli / /

(L'Incaricato)

N.


Proposta al Consiglio

Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Servizio Anagrafe della Popolazione ed Elettorale
Assessorato Alle Pari Opportunità
Assessorato all'Anagrafe

Proposta di delibera prot. n° 26 del 24.11.2011
 Categoria Classe Fascicolo
 Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 220

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Istituzione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili.
 Approvazione Regolamento.

Il giorno **24 NOV. 2011**, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Assente

Alberto LUCARELLI

P

Sergio D'ANGELO

Assente

Giuseppe NARDUCCI

P

Luigi DE FALCO

P

Annamaria PALMIERI

P

Antonella DI NOCERA

P

Riccardo REALFONZO

P

Anna DONATI

Assente

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Marco ESPOSITO

P

Bernardino TUCCILLO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Gh. Gaetano Viriugo

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

2

La Giunta su proposta degli Assessori alle Pari Opportunità dott.ssa Giuseppina Tommasielli, ed all'Anagrafe Elettorale Dott. Bernardino Tuccillo :

PREMESSO che

è compito delle Istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia;

che il riconoscimento di tali situazioni di fatto possono non modificare o alterare l'istituto della famiglia fondata sul matrimonio;

che, difatti a tal proposito, la Costituzione Italiana (art. 29 in relazione all'art. 2), nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia, non esclude, però, l'esistenza di altre formazioni sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale;

che tale principio è stato di recente ribadito dalla corte Costituzionale che, con sentenza n. 138 del 2010, nel decretare la necessità di una normativa specifica, sulla scorta di quanto già regolamentato da alcuni paesi dell'Unione Europea in materia di unione di fatto, ha comunque evidenziato quanto segue: *"L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri".;*

che a tal fine vanno anche le sollecitazioni della comunità europea rivolta agli Stati Membri, affinché si garantisca alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso paritari diritti rispetto alle famiglie tradizionali (raccomandazione del 16/3/2000 e risoluzione 4/9/2003)

Rilevato pertanto che , fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Ritenuto:

che effettivamente la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D.L.vo 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

che l'istituzione di tali registri non viola operare l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Considerato:

che lo statuto del Comune di Napoli, al titolo primo " Finalità e valori fondamentali ", stabilisce che il Comune operi per superare le discriminazioni esistenti, onde determinare condizioni effettive di pari opportunità, della libertà, delle uguaglianze, della solidarietà;

IL LEGHETTATO GENERALE

che tali finalità, siano per l'occasione, da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative previste dall'ordinamento a favore delle seconde;

che, pertanto, per affrontare le richieste di coppie di fatto che provengono dalla comunità cittadina, il Comune di Napoli possa istituire, fermo restando i registri previsti dalla legge e regolamento anagrafico, uno o più dei suddetti elenchi;

Evidenziato che l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, per i succitati motivi, di disporre la tenuta presso il Servizio Anagrafe del comune di Napoli di un Registro Amministrativo dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non " legali " (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese, sono vere e fondate e, quindi, redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi Dirigenti qui appresso sottoscrivono;

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Dott. A. Moscato

Il Dirigente del Servizio Anagrafe delle popolazione ed Elettorale
Dott. G. Cavallaro

**CON VOTI UNANIMI
D E L I B E R A**

Per i motivi di cui in premessa, proporre al Consiglio Comunale:

- a) Istituire un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il servizio Anagrafe del Comune di Napoli.
- b) Dare atto che il sopracitato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile.
- c) Approvare il seguente "Regolamento comunale sulle unioni civili"
- d) Dalla presente proposta non deriva, ne può derivare una spesa o una diminuzione di entrata, anche per gli esercizi successivi.

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Dott. A. Moscato



Il Dirigente del Servizio Anagrafe delle popolazione ed Elettorale
Dott. G. Cavallaro

I Direttore della I Direzione Centrale
Dott.ssa G. Chieffo

Il Direttore della II Direzione Centrale
Dott.ssa P. Russo

Assessore alle Pari Opportunità
Dott.ssa G. Tommaselli

Assessore all'Anagrafe
Dott. B. Tuccillo

Letto confermato e sottoscritto:
IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 



COMUNE DI NAPOLI

4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 14 DEL 24-11-2011
AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: Istituzione del Registro Amministrativo delle
Unioni Civili. Approvazione Regolamento.

I Dirigenti dei Servizi Contrasto delle Nuove Povertà e rete delle Emergenze Sociali e Anagrafe della
Popolazione ed Elettorale esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: favorevole.
Dalla presente proposta non deriva né può derivare una spesa o una diminuzione di entrata anche con
riferimento ad esercizi successivi.

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Dott.A. Moscato

Il Dirigente del Servizio Anagrafe della Popolazione
ed Elettorale
Dott.G. Cavallaro

Addi.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguito parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

5

Proposta di deliberazione del Servizio Contrasto Nuove Povertà e Servizio Anagrafe della Popolazione ed Elettorale prot. 14 del 24 novembre 2011, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 24 novembre 2011 (S.G. 1197)

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: *"Favorevole, dalla presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa o diminuzione di entrata anche con riferimento agli esercizi successivi"*;

Dalla lettura della parte narrativa, redatta sotto la propria responsabilità dal Dirigente responsabile del Servizio proponente, si evince, tra l'altro, che:

- è compito delle Istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia;
- *"la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D.l.vo 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici"*;
- per affrontare le richieste di coppie di fatto che provengono dalla comunità cittadina, il Comune di Napoli può istituire, *"fermo restando i registri previsti dalla Legge e regolamento anagrafico"*, uno o più elenchi, con il solo effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.

Con la presente proposta si intende proporre al Consiglio Comunale l'istituzione di un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il Servizio Anagrafe del Comune di Napoli, dando atto che lo stesso non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile.

Il registro delle Unioni civili non può creare nuovi *status*, ma potrebbe essere uno strumento attraverso il quale il Comune persegue proprie finalità, nell'ambito delle proprie competenze. Il Consiglio, così come previsto nella proposta in esame, si esprimerà anche in merito all'approvazione di un "Regolamento Comunale sulle Unioni Civili" per definire i requisiti per l'iscrizione nel registro delle unioni civili, le finalità e le modalità di trattamento dei dati in esso contenuti. In particolare, all'at. 5 del Regolamento, si afferma: *"Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del regolamento, sarà provveduto in merito alla organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi"*.

In proposito, l'esercizio della potestà regolamentare degli Enti Locali è costituzionalmente garantito ed esercitato in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117, comma 6 Cost.), nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Resta inteso che la responsabilità tecnica dell'atto ricade sulla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla compiutezza e correttezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, alla motivazione dell'atto, nonché alla idoneità delle scelte rispetto alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire.

Napoli,

Il Segretario Generale

24.11.11

D.G.

VISTO:
Il Sindaco
Luigi De Magistris



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 1120.....DEL 24/11/11.....

Regolamento Comunale sulle Unioni Civili

ART. 1

- 1) E' istituito presso il Comune di Napoli il registro amministrativo delle unioni civili.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
- 3) Il Comune di Napoli adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

ART. 2

- 1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

- 2) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n° 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.

ART. 3

- 1) L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;

b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

- 2) Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 1)

b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili (all. 2)

ART. 4

- 1) Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Napoli produce la cancellazione dal Registro. In tal caso la cancellazione avviene d'ufficio a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale istanza è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.

- 2) Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro

componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.

3) L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere il convivente superstite.

ART. 5

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

3) Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL
REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI**

Al Responsabile del Registro amministrativo delle unioni civili del Comune di Napoli

PG/2011/ del

1. nato/a il / / ;
2. nato/a il / / ;

avvalendosi della facoltà concessa da Consiglio Comunale con propria deliberazione N°
del...../...../

CHIEDONO

Di essere iscritti nel registro amministrativo unioni civili specificando di coabitare per motivi:

- Affettivi
- Assistenza morale e materiale

(Firma)

(Firma)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiaro che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza:

Napoli / /

(L'Incaricato)

34

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA'**

1 . nato/a il / / ;
2. nato/a il / / ;

avvalendosi della facoltà concessa da Consiglio Comunale con propria deliberazione N°
del...../...../in relazione alla richiesta di iscrizione nel registro amministrativo delle unioni civili

DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445

1. di non essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
2. di avere dimora abituale nel Comune di Napoli
3. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dall'elenco.

Tale cancellazione avrà luogo anche su espressa richiesta di uno o di entrambi i suddetti.


(Firma)

(Firma)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiaro che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza:

Napoli / /

(L'Incaricato)



Deliberazione di G.C. n. 1120 del 24/11/11 composta da n. 6 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 4, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 6 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 1120 del 24/11/11.

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 4 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1) : Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
2) : La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.